

COMUNE DI FIESSE (PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
10321	0
DELIBERAZIONE 38	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DEL COMUNE DI GREZZAGO (MI) DAL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA E CONTESTUALE ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS).

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PILLITTERI CHIARA	SINDACO	Presente
BONOMINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
DESTEFANI MIRCO	CONSIGLIERE	Presente
BOLENTINI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
CINQUETTI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
PAROLI SARA	CONSIGLIERE	Assente
BRIGNANI DEBORA	CONSIGLIERE	Presente
BONOMINI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BONELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MAGRI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIDONI EMANUELA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e comunica il recesso del Comune di Grezzago (MI) dalla convenzione di segreteria comunale. Il Sindaco aggiunge che il Comune di Fiesse a seguito del recesso del Comune di Grezzago intende aumentare la quota di partecipazione alla convenzione di Segreteria comunale dal 20% al 40% in quanto in questi mesi l'Amministrazione tutta ha avuto modo di apprezzare il buon lavoro svolto dal Segretario comunale.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO l'art. 30 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che contempla la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78 della Legge n. 127/1997 in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali", il quale riconosce la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale. La Convenzione *de qua* deve, oltre alla durata, 1) stabilire le modalità di espletamento del servizio; 2) individuare nel Sindaco, l'organo competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 3) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 4) prevedere il diritto di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative garanzie;

CONSTATATO che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. conferma la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, "comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali n. 270 del 06/09/2001, in tema di costituzione ed estinzione del Servizio di Segreteria Comunale in forma convenzionata;

DATO ATTO che la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e ha disposto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

PRESO ATTO che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni regionali della stessa AGES;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 27.02.2018 avente ad oggetto "Convenzione tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta Di Lugagnano (MI), Grezzago (MI) e Fiesse (BS) per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale" con cui si approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Grezzago (MI), Cassinetta Di Lugagnano (MI) e Fiesse (BS) con decorrenza dal 1° marzo con la seguente ripartizione degli oneri finanziari: nella seguente proporzione: San Zenone al Po 20%; Cassinetta di Lugagnano 30%; Fiesse 20% e Grezzago 30%;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Grezzago con nota prot. 3750 del 23.05.2018 acquisita al protocollo del Comune di Fiesse del 18.06.2018 n.2629 ha comunicato agli altri Comuni Convenzionati (San Zenone al Po, Fiesse e Cassinetta di Lugagnano) la volontà di esercitare la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Segreteria comunale approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Grezzago n. 12 del 26.02.2018;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio comunale di Grezzago n. 36 del 13.06.2018 avente ad oggetto "*Recesso unilateralmente dalla Convenzione di Segreteria fra i comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse*" comunicata con nota prot. 3750 del 23.05.2018.;

VISTA la nota prot. n. 1088 del 26.06.2018 del Comune di San Zenone al Po a firma dei Sindaci di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse con cui si dichiara formalmente la volontà di proseguire la Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse con il Segretario comunale, dott. Pasquale Vittorio De Marco, con il seguente riparto delle spese di Segreteria comunale: Comune di San Zenone al Po (30%); Comune di Cassinetta di Lugagnano (30%) e Comune di Fiesse (40%);

CONSIDERATO opportuno proseguire la Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse con il seguente riparto delle spese di Segreteria comunale:

- Comune di San Zenone al Po (30%);
- Comune di Cassinetta di Lugagnano (30%);
- Comune di Fiesse (40%),

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale;

VISTO lo schema della Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI) e Fiesse (BS), composto da un preambolo e da complessivi 10 (dieci) articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l'allegato schema di Convenzione è stato oggetto di un preventivo esame e di una valutazione condivisa da parte di ciascuno dei Sindaci in carica dei tre Enti di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che la durata della costituenda Convenzione di Segreteria Comunale è fissata fino al 31.12.2019;

PRESO ATTO che Ente Capofila della Convenzione di Segreteria Comunale di cui all'oggetto è il Comune di San Zenone al Po (PV);

CONSTATATO che la Convenzione in questione regola sia i rapporti tra il Segretario Comunale ed i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI) e Fiesse (BS) sia i reciproci rapporti tra i tre Enti, parti della Convenzione di Segreteria Comunale;

CONSTATATO che la Convenzione in questione è catalogata - ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale - in Classe IV[^], dal momento che la popolazione complessiva dei due Comuni, sopra citati, è inferiore a 3.000 abitanti;

RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

RICHIAMATO l'art. 99 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. secondo il quale il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; Indi, il Presidente del Consiglio Comunale - constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula - invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto);
- voti favorevoli n. 8 (otto);
- voti contrari nessuno;
- astenuti nessuno;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le motivazioni in premessa indicate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. **DI PRENDERE ATTO** del recesso unilaterale del Comune di Grezzago (MI) dalla Convenzione di Segreteria fra i comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano, Fiesse e Grezzago approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 13.06.2018 a partire dal 24 giugno (ultimo giorno lavorativo 22 giugno 2018);
3. di **APPROVARE** ex artt. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 10 del D.P.R. n. 465/1997 lo schema della Convenzione tra i San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano, Fiesse avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale - composto da un preambolo e da complessivi 10 (dieci) articoli - che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di **DARE ATTO** che la Convenzione di segreteria di cui al punto n. 1 in oggetto ha durata fino al 31.12.2019;
5. di **DARE MANDATO** al Sindaco pro tempore in carica, Chiara Pillitteri, per la sottoscrizione, in rappresentanza dell'Ente, della Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria di questo Ente con i Comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse;
6. di **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
7. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione:
 - al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Lombardia;
 - ai Sindaci dei Comuni di San Zenone al Po, Cassinetta di Lugagnano e Fiesse;

8. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto);
- voti favorevoli n. 8 (otto);
- voti contrari nessuno;
- astenuti nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI), FIESSE (BS), PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giornodel mese di FEBBRAIO,

TRA

1. il **Comune di SAN ZENONE AL PO**, C.F. 00475630182, legalmente rappresentato dal Sindaco EUGENIO TARTANELLI;
2. il **Comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO**, C.F. 03621920150, legalmente rappresentato dal Sindaco MICHELE BONA;
3. il **Comune di FIESSE**, C.F. 88001110175, legalmente rappresentato dal Sindaco CHIARA PILLITTERI;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di SAN ZENONE AL PO con deliberazione del Consiglio comunale n. Del....., esecutiva ai sensi di legge;

- l'Amministrazione comunale di CASSINETTA DI LUGAGNANO con deliberazione del Consiglio comunale n....del....., esecutiva ai sensi di legge;

- l'Amministrazione comunale di FIESSE con deliberazione del Consiglio comunale n.....del....., esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI), Fiesse (BS), tutti di Classe IV[^], stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Zenone al Po assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell'Interno, Albo dei Segretari Comunali, Sezione Regionale Lombardia), si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali (ora come sopra).

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale preli la sua opera in tutti gli Enti.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti, alla complessità delle problematiche degli enti stessi nonché alle rispettive quote di partecipazione da parte di ciascuno di essi nella convenzione. Il

calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, incluse quelle per l'assicurazione professionale, ed al recupero, con cadenza trimestrale anticipata, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- San Zenone al Po 30%;
- Cassinetta di Lugagnano 30%;
- Fiesse 40%;

I comuni anticipano trimestralmente al Comune di San Zenone al Po le somme necessarie per il pagamento delle competenze economiche spettanti al Segretario Comunale.

Sono, invece, a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

I diritti di segreteria liquidati dai comuni saranno comunicati al Comune capofila al fine di non superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale maggiorazione dovuta per il galleggiamento di cui all'art. 41 comma 5 del CCNL 16.05.2001 è posta in carico dei comuni aderenti in proporzione alla percentuale di partecipazione alla presente convenzione e verrà comunicata dal Comune ove la fattispecie si verifica.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di trasporto ai sensi della Determinazione del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25531 del 17/05/2011 che è corrisposto direttamente dall'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulta effettuata la prestazione lavorativa.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La convenzione decorre dalla data dell'ultima delibera di approvazione assunta dagli Enti convenzionati, ferma restando la necessaria presa d'atto da parte della competente Sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La convenzione avrà durata fino al 31.12.2019. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti. In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo-convenzione.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione fino a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno, Ex AGES Lombardia, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Sezione Regionale Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di San Zenone al Po EUGENIO TARTANELLI

Il Sindaco di Cassinetta di Lugagnano MICHELE BONA

Il Sindaco di Fiesse CHIARA PILLITTERI

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Parere preventivo regolarità amministrativa - D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL RECESSO DEL COMUNE DI GREZZAGO (MI) DAL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA- ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN ZENONE AL PO' (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS).

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo , attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 30.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 30.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DEL COMUNE DI GREZZAGO (MI) DAL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA-ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN ZENONE AL PO' (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS).

PARERI OBBLIGATORI

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Fiesse , li 30.07.2018

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Fiesse, li 30.07.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Pillitteri Chiara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 31.07.2018

L'Impiegata Addetta
Elisa Taglietti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data _____

Addì, 30.07.2018

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale